



# COMUNE DI QUINTO VICENTINO

## Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre, n. 2  
Cod. Fisc. 80007810247  
Telefono: 0444.584211

36050 Quinto Vicentino (VI)  
P. IVA 00803090240  
[www.comune.quintovicentino.vi.it](http://www.comune.quintovicentino.vi.it)

### II CITTADINO STRANIERO CHE VUOLE CONTRARRE MATRIMONIO

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può sposarsi, ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese o secondo la sua legge nazionale dinanzi all'autorità diplomatica o consolare del suo Paese, oppure secondo la legge italiana dinanzi all'ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall'ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile. Deve essere rispettato anche il limite dell'età minima (18 anni, o 16 con autorizzazione).

#### Documenti necessari per le pubblicazioni

Gli stranieri che risiedono in Italia dovranno richiedere le pubblicazioni all'ufficiale di stato civile del comune di residenza compilando apposito **modulo di richiesta di pubblicazioni**.

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall'autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all'estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti (**nulla-osta o certificato di capacità matrimoniale**). Tale documento deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall'Italia.

Dovranno produrre **passaporto in corso di validità**.

Tale documento deve riportare tutti i dati anagrafici dell'interessato/a (che devono coincidere col passaporto):

- cognome e nome
  - data e luogo di nascita
  - paternità e maternità
  - residenza
  - cittadinanza
  - stato civile
  - la dichiarazione che l'interessato/a può contrarre matrimonio secondo le leggi del paese cui appartiene
  - eventuali generalità anagrafiche del futuro coniuge.
-



# COMUNE DI QUINTO VICENTINO

## Provincia di Vicenza

*Piazza IV Novembre, n. 2*  
*Cod. Fisc. 80007810247*  
*Telefono: 0444.584211*

*36050 Quinto Vicentino (VI)*  
*P. IVA 00803090240*  
*www.comune.quintovicentino.vi.it*

La firma del console o ambasciatore va legalizzata presso gli appositi Uffici della Prefettura di Vicenza.

In base alla Convenzione di Londra del 07/06/1968 **sono esenti dalla legalizzazione** in Prefettura gli atti rilasciati dall'autorità consolare Straniera in Italia dei seguenti Stati: Austria - Belgio - Cipro - Estonia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Lettonia - Liechtestein - Lussemburgo - Norvegia - Olanda - Polonia - Portogallo - Rep. Ceca - Rep. Moldova - Romania - Spagna - Svezia - Svizzera - Turchia.

### **Eccezioni: U.S.A. e Australia.**

Per questi due Paesi, vista l'assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui sopra, l'Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l'australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all'ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:

- una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
- i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

### **Validità del matrimonio degli stranieri in Italia**

Secondo la Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, il matrimonio del cittadino straniero in Italia può ritenersi valido se la disciplina dello Stato ove viene svolto nulla contesti in proposito.

Per quanto concerne il matrimonio celebrato dinanzi all'autorità consolare, questo viene ritenuto valido, quanto alla forma, purché almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l'autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio si celebra il matrimonio. Laddove esistano specifiche convenzioni in materia, il matrimonio celebrato davanti ad un'autorità consolare può essere trascritto nei registri di stato civile.